



AZZANO MELLA



CAPRIANO DEL COLLE



MAIRANO

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI AZZANO MELLA – CAPRIANO DEL COLLE – MAIRANO

C/O Comune di Azzano Mella - Piazza Dante Alighieri n.1 – 25020 Azzano Mella (Bs)

Tel. 030/9748449 (int. 1) Web: www.comune.azzanomella.bs.it/cuc

E-mail: cuc@comune.azzanomella.bs.it Pec: cuc@pec.comune.azzanomella.bs.it

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE MEDIANTE PROJECT FINANCING PER LA GESTIONE DI SERVIZI ENERGETICI INTEGRATI, FINALIZZATI ALL’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELL’INTERO TERRITORIO DI MAIRANO, CON ANNESSA MANUTENZIONE ORDINARIA, PROGRAMMATA E STRAORDINARIA, IVI COMPRESA LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI.

QUESITO 3

UNA DITTA HA FORMULATO I SEGUENTI QUESITI:

1) Ai sensi dell’art. 183 commi 9 e 15 del D.lgs 50/2016 la proposta di finanza di progetto dell’operatore deve avere un piano economico asseverato da un istituti di credito e/o da un intermediari finanziari e/o da una società di revisione (iscritta nel registro tenuto dal MiSE).

Analogamente anche le Linee Guida di attuazione del Dlgs. 50/2016 recanti “Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull’attività dell’operatore economico nei contratti di partenariato pubblico-privato” richiedono la presentazione di un piano economico asseverato.

La domanda è perché il promotore non ha presentato un piano economico asseverato.

2) Ai sensi dell’art. 183 comma 15 del D.lgs 50/2016 la proposta di finanza di progetto deve essere oggetto da parte della pubblica amministrazione di una valutazione di fattibilità della proposta.

Difatti la valutazione delle proposta, inerente l’affidamento di un pubblico servizio locale quale è quello di del servizio di illuminazione pubblica (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 25/11/2010, n. 8231 e Cons. Stato, Sez. V, 25/11/2010, n. 8232), deve essere affidata all’organo competente a fissare, ai più alti livelli, gli orientamenti fondamentali dell’ente. E nell’ordinamento degli enti locali, l’art. 42, c. 2, lettera e), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, attribuisce alla competenza del Consiglio comunale l’organizzazione, la concessione e l’affidamento mediante convenzione dei pubblici servizi.

E quand’anche si potesse considerare esaurita la competenza del Consiglio Comunale nell’inserimento dell’intervento nel programma triennale delle opere (avvenuta nell’aprile 2016) resta comunque il fatto che la proposta è carente dei requisiti richiesti dalla disciplina dei contratti

di partenariato pubblico privato (genus) di cui la finanza di progetto è una species ed in particolare della verifica del trasferimento dei rischi.

La domanda è perché l'amministrazione comunale non ha espresso una valutazione di fattibilità ma peraltro con sola delibera di Giunta Comunale ha deliberato l'interesse pubblico al project.

3) Le Linee Guida di attuazione del Dlgs. 50/2016 recanti "Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull'attività dell'operatore economico nei contratti di partenariato pubblico-privato" richiedono la costruzione di una matrice dei rischi, documento nel quale, con riferimento specifico all'oggetto contrattuale, individuare i rischi che devono intendersi trasferiti all'operatore economico. Posto che nel caso di specie è assente una matrice dei rischi ed una verifica sul trasferimento dei rischi, la domanda è la seguente: se l'operazione di project venisse riqualificata come indebitamento a carico dell'ente l'operatore aggiudicatario che medio tempore ha eseguito i lavori rischia di vedersi remunerato il capitale investito.

4) Nella proposta del promotore non è stato possibile riscontrare la presenza dei seguenti documenti:

1. Studio Fattibilità tecnico Economica, non sono stati riscontrati i seguenti documenti:

- Tavole planimetriche
- Cronoprogramma dei lavori

2. Documento di valutazione dei rischi e stima dei costi della sicurezza

3. Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale

4. Specificazione delle Caratteristiche del Servizio e della gestione

5. Cauzione di cui all'art.103 del Codice (richiesta dal comma 15 dell'art.183).

La domanda è dove è possibile reperire tali documenti.

5) La proposta presentata dall'operatore non contiene un computo metrico delle opere di riqualificazione.

L'entità delle stesse, è desunta dal quadro economico mediante le voci "costi interventi" (Costo corpi illuminanti, Costo intervento tipo B, Costo intervento tipo C, ecc.) delle attività previste, ed i relativi importi per tipologia. Non è possibile conoscere l'effettiva natura delle lavorazioni previste, in quanto non è riscontrabile un dettaglio della lavorazione per il singolo tipo di intervento.

E' possibile avere un chiarimento al riguardo.

6) Il Disciplinare di gara, all'art. "CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E CRITERI DI SELEZIONE DELLE OFFERTE", è riportata una griglia di requisiti e relativi punteggi. Il punto C4, al quale è stato attribuito 5 punti, si riferisce all'attività di "Estendimento della manutenzione Ordinaria".

Poiché trattasi di contratto in PPP, non è chiaro per quale motivo debba essere premiata tale attività. E' possibile avere un chiarimento al riguardo.

7) La griglia delle potenze impegnate, richiamate dal criterio B1, "potenza totale impegnata", corrispondente a 24 punti massimi, non è congrua con la potenza prevista dallo studio di fattibilità posto a base di gara.

Infatti lo stesso, prevede una potenza totale impegnata al termine degli interventi di riqualificazione pari a 57,27 kW. La griglia distribuisce punti tecnici se il valore offerto dal concorrente è inferiore rispetto quello posto a gara, in un range compreso fra i 49,0 e 35,5 kW circa.

E' possibile avere un chiarimento al riguardo.

RISPOSTA:

1) In relazione al primo quesito si conferma che il promotore, all'interno della propria proposta, ha presentato tutta la documentazione prevista dall'art.183 comma 15 D.Lgs. 50/2016, compreso il piano economico asseverato.

Lo stesso art.183 comma 15 D.Lgs. 50/2016 prevede che unicamente "*il progetto di fattibilità approvato è posto a base di gara*".

Per tale motivo tra gli allegati messi a disposizione in sede di gara è stato inserito solo il progetto di fattibilità depositato dal promotore e approvato dal Comune di Mairano, non anche tutta la documentazione presentata nella proposta dal promotore, la quale resta acquisita agli atti del suddetto Ente.

2) Considerato che in sede di gara è permesso apportare variazioni agli elementi fondamentali dello schema di contratto di concessione (estensione garanzia componenti al termine della concessione, durata della concessione stessa, ecc.), il Consiglio Comunale procederà all'approvazione del contratto di concessione nella sua forma definitiva prima dell'aggiudicazione della gara stessa e dopo l'approvazione del verbale di aggiudicazione provvisoria redatto dalla commissione di gara. Prima di questa fase sarà nuovamente verificato l'effettivo trasferimento dei rischi dall'amministrazione comunale stessa al concessionario aggiudicatario sulla base della documentazione presentata in sede di offerta dal concessionario aggiudicatario.

3) Considerato che le Linee guida di attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti "Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull'attività dell'operatore economico nei contratti di partenariato pubblico-privato" non sono ancora state approvate, il quesito non è ritenuto pertinente.

4) Per quanto riguarda i documenti richiesti al punto 4 si specifica che:

- punto 1: ai sensi dell'art.14, comma 2, DPR 207/2010 (attualmente in vigore in assenza del decreto ministeriale di cui all'art.23 comma 3 del codice) non sono stati previsti elaborati progettuali nello studio di fattibilità.
- punto 2: il crono programma non è necessario alla luce del combinato disposto degli articoli 3 e 10 dello schema di contratto di concessione ove è previsto che "l'appaltatore con l'assunzione del servizio, deve provvedere nel più breve tempo possibile alla volturazione, a proprio carico, senza oneri aggiuntivi per l'amministrazione, dei contatori dell'energia elettrica che alimentano gli impianti oggetto dell'appalto...", poiché in tal modo si scarica immediatamente sul concessionario l'onere sia dei costi di gestione sia del rischio stesso di gestione della rete di pubblica illuminazione anche in caso di mancato

adeguamento e messa a norma. Ciò è inoltre rafforzato dal fatto che non è previsto fra i criteri di valutazione alcun punteggio per la riduzione dei tempi di intervento dell'appalto;

- punti 3 e 4: il DUVRI ed il Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale non sono richiesti tra i documenti da porre a base di gara ai sensi dell'art. 183 comma 15 D.Lgs. 50/2016, ne sono richiesti tra i documenti componenti lo studio di fattibilità;
- punto 5: la specificazione delle caratteristiche del servizio è inserita nella relazione tecnico illustrativa nonché nello schema di contratto di concessione;
- punto 6: il riferimento dell'art. 183 comma 15 alla garanzia di cui all'art. 103 del codice è da ritenersi materialmente inapplicabile in fase di proposta, in quanto tale garanzia è una garanzia definitiva riservata all'aggiudicatario.

5) Il computo metrico non è richiesto tra i documenti componenti uno studio di fattibilità, né è richiesto dall'art. 183 comma 15 D.Lgs. 50/2016.

6) Per ciò che attiene il punto C4 dei Criteri di aggiudicazione delle offerte, il criterio è da intendersi temporalmente rivolto al periodo successivo alla naturale scadenza contrattuale. Alla luce di questo assunto, il criterio "*Estensione della Manutenzione Ordinaria*" deve essere interpretato come *l'aumento del periodo di garanzia, espresso in anni, successivi alla scadenza del contratto, con fornitura dei pezzi di ricambio, su tutto quanto realizzato od installato nel corso dell'appalto (lampade, regolatori di flusso luminoso, quadri elettrici ed eventuali migliorie offerte in sede di gara)..*

7) La griglia delle potenze impegnate, richiamate dal criterio B1 dei Criteri di aggiudicazione delle offerte, è da intendersi così definita:

- | | |
|---|-----------|
| – A5.1 Potenza impegnata compresa fra 57,275kW e 56,00kW: | punti 1; |
| – A5.2 Potenza impegnata compresa fra 55,99kW e 55,00kW: | punti 3; |
| – A5.3 Potenza impegnata compresa fra 54,99kW e 53,00kW: | punti 6; |
| – A5.4 Potenza impegnata compresa fra 52,99kW e 51,00kW: | punti 12; |
| – A5.5 Potenza impegnata inferiore a 50,99kW e oltre: | punti 24. |

Alla luce della risposta al punto 7 del quesito, la soglia minima di accesso alla valutazione economica è modificata da 58 a 40 punti.

Ai sensi dell'art. 79 comma 3 lett. b) D.Lgs. 50/2016, **la scadenza per la presentazione delle offerte viene prorogata al 12 giugno 2017 alle ore 18:00** . Della suddetta proroga verrà data pubblicità legale analoga a quella assunta per l'avvio della procedura di gara.

Per effetto dei contenuti di cui sopra, la documentazione di gara verrà conseguentemente aggiornata.